



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE

Alla Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione europea

Al Senato della Repubblica  
Ufficio Rapporti con le istituzioni  
dell'Unione europea

e, p.c., ai Nuclei di valutazione degli atti UE di  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Banca d'Italia  
Autorità garante della Concorrenza e del  
mercato  
Garante per la protezione dei dati personali  
Ministero degli Affari esteri  
e della cooperazione internazionale

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai crediti al consumo* – Cod. Commissione COM (2021) 347

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6, dal Ministero dello Sviluppo economico e concordata con la Banca d'Italia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
Daria Provvidenza Petralia



Firmato digitalmente da  
PETRALIA DARIA PROVVIDEN  
C = IT  
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI  
MINISTRI



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione IX - Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

## Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

### Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai crediti al consumo

- **Codice della proposta:** COM (2021) 347 del 30/06/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0171(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico per gli aspetti di diretto interesse consumeristico e Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti creditizi e di contesto normativo nazionale bancario e finanziario

\*\*\*

### Premessa: finalità e contesto

- **quadro normativo:**
  - *La direttiva 2008/48/CE è stata emanata per armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori, allo scopo di garantire standard elevati di protezione dei consumatori e promuovere lo sviluppo di un mercato interno del credito. L'esigenza di rivedere la disciplina del credito al consumo nasce a seguito degli esiti della valutazione sull'attuazione della stessa direttiva 2008/48/CE da parte dei servizi della Commissione (Commission Staff Working Document, SWD(2020) 254 final pubblicato lo scorso 5 novembre) nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme - REFIT). In particolare, la valutazione ha rilevato che gli obiettivi della direttiva del 2008 restano pertinenti nel contesto di un panorama normativo significativamente frammentato in tutta l'UE e sono stati raggiunti solo in parte. Tale frammentazione, unitamente all'incertezza giuridica dovuta alla formulazione imprecisa di alcune disposizioni della direttiva, e all'evoluzione del mercato del credito al consumo conseguente alla digitalizzazione, ostacola il corretto funzionamento del mercato interno del*

*credito al consumo e non garantisce un livello costantemente elevato di protezione dei consumatori.*

*Gli obiettivi generali da realizzare emersi dal riesame REFIT, in linea con la direttiva 2008/48/CE, riguardano la riduzione dei danni ai consumatori e dei rischi legati alla contrazione di prestiti in un mercato in evoluzione, facilitare l'erogazione transfrontaliera di credito al consumo e rafforzare la competitività del mercato interno. La proposta di revisione prevede, pertanto, un'ampia modifica della direttiva 2008/48/CE per includere nuove disposizioni in linea con il diritto UE in vigore. Sulle opzioni di modifica valutate si veda la relazione di valutazione di impatto che accompagna la proposta di revisione della direttiva (Commission Staff Working Document Impact Assessment Report, SWD(2021) 170 final).*

- La proposta si presenta come coerente con le disposizioni vigenti e in corso di negoziazione nel settore normativo rilevante, nonché con le politiche e gli obiettivi dell'UE:
  - la direttiva 93/13/CEE che disciplina le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
  - la direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
  - la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e la direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa che si applica alle relazioni tra professionisti
  - il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
  - la direttiva 2005/29/CE, c.d. direttiva sulle pratiche commerciali sleali, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161 per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori
  - il pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali, che comprende una legge sui servizi digitali (COM(2020) 825 final), la quale modifica la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) e introduce un quadro orizzontale per i servizi di intermediazione, e una legge sui mercati digitali (COM(2020) 842 final), la quale introduce norme per le piattaforme che fungono da "controllori dell'accesso" nel settore digitale
  - la proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (COM(2021) 206 final), al fine di promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale (IA), ma anche di affrontare i rischi associati a

determinati usi dell'IA

- la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e la direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, che disciplina i contratti di credito ipotecario (direttiva sul credito ipotecario)
- la proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali (COM/2018/0135 final), attualmente in fase di negoziazione da parte dei legislatori
- il pacchetto 2020 sulla finanza digitale - Comunicazioni COM (2020) 591 e 592, proposte di regolamento COM (2020)593, 594 e 595, proposta di direttiva COM (2020) 596
- il regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

- **finalità generali:**

- *ridurre il pregiudizio/danno dei consumatori che contraggono crediti in un mercato che cambia - dall'adozione della direttiva 2008/48/CE ad oggi si è registrata una progressiva evoluzione, rafforzata dalla transizione digitale, che ha determinato l'ingresso di nuovi prodotti con più elevati profili di rischio, nuovi operatori non chiaramente regolamentati, diffusione di pratiche che sfruttano i modelli di comportamento dei consumatori che con maggior frequenza si ritrovano in una condizione di sovraindebitamento, nuovi strumenti di divulgazione e gestione delle informazioni anche con riferimento alle valutazioni del merito di credito*
- *facilitare la fornitura e la concorrenza del credito al consumo nel mercato interno - esistenza di ostacoli per i finanziatori ad estendere l'attività oltre i confini, difficoltà per i consumatori ad accedere a offerte di credito transfrontaliere, requisiti di informazione per gli annunci pubblicitari su determinati canali che creano onere inutile per le imprese*

- **elementi innovativi della proposta di revisione della Direttiva sul credito al consumo:**

- *ambito di applicazione – viene esteso il campo di applicazione della direttiva (art. 2) ad alcuni crediti attualmente esentati (i crediti a tasso gratuito, tutti i contratti di leasing, tutti gli scoperti di conto); viene eliminata la soglia inferiore (che attualmente riguarda i crediti pari a 200 EURO) e incrementata fino a 100 000 EURO la soglia superiore (ora pari a 75 000 EURO); inoltre, diversi articoli (1, 2, 3, da 5 a 10, da 12 a 23, 26, 27, 28, da 30 a 33, 37 e da 39 e 50) si applicano anche ai fornitori di servizi di credito tramite crowdfunding, che non si configurano quali finanziatori né intermediari del credito ma si limitano a facilitare la concessione del credito tra consumatori*

- *informazioni - la razionalizzazione dell'informativa per il consumatore (art. 8), attraverso la riduzione delle informazioni da dare negli annunci pubblicitari non visuali (es. radiofonici) e l'affiancamento al SECCI (Standard European Consumer Credit Information) di un prospetto di base con le informazioni essenziali più adatto alla visualizzazione sui device digitali il SECCO (Standard European Consumer Credit Overview); la precisazione che le informazioni precontrattuali devono essere fornite almeno un giorno prima della stipula del contratto (art.10), ferma restando la possibilità di fornirle anche dopo (in modo da preservare le esigenze di rapidità connesse alle forme di credito istantaneo concesse online), ma prevedendo che in questo caso al consumatore deve essere rammentato il diritto di recedere dal contratto; spiegazioni adeguate (art.12), in linea con direttiva 2014/17/UE sul credito ipotecario, cd. Mortgage Credit Directive, di seguito "MCD"; informazioni per i consumatori in caso di modifica dell'accordo, in linea con il trilogio della direttiva sui non-performing loans – NPL (di seguito indicato come trilogio NPL);*
- *pratiche di sfruttamento della situazione e del comportamento dei consumatori - identificazione chiara delle offerte personalizzate sulla base del trattamento automatizzato di dati personali (art.13); obblighi di condotta quando si fornisce credito ai consumatori (in linea con MCD); requisiti di conoscenza e competenza per personale, in linea con MCD (art. 33); standard per i servizi di consulenza (in linea con MCD); divieto di vincolare i crediti al consumo ad altri prodotti/strumenti finanziari (tying practices), come ad es. le assicurazioni, in linea con MCD (art. 14); divieto di caselle preselezionate, c.d. pre-thicked boxes (in analogia a quanto previsto dalla Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori Consumer Rights Directive, CRD); limiti sui tassi di interesse/TAEG/costo totale (art. 31); divieto di vendita di crediti non richiesti (art. 17);*
- *valutazione del merito di credito - rafforzamento delle regole sulla valutazione del merito di credito (art. 18) per prevenire il sovraindebitamento, che vengono allineate a quelle della MCD con la previsione del divieto esplicito di concedere il credito in caso di risultato negativo della valutazione, a meno di circostanze specifiche e giustificate; diritto dei consumatori di richiedere e ricevere una chiara spiegazione circa la valutazione del merito creditizio;*
- *circostanze individuali o sistemiche che portano al sovraindebitamento – gli Stati membri promuovono misure a sostegno dell'educazione finanziaria (art. 34), in conformità alla MCD, impongono ai creditori di avere procedure di tolleranza (art. 35), in linea con la MCD e il trilogio NPL, assicurano la messa a disposizione dei consumatori di servizi di consulenza sul debito (art. 36)*
- *sistema di tutela - Gli Stati membri designano (art.41) le autorità competenti per l'attuazione della direttiva, in linea con la MCD, e stabiliscono (art. 44), in caso*

*di violazione diffusa o di livello unionale delle norme a tutela dei consumatori, sanzioni massime pari ad almeno il 4% del fatturato annuo del finanziatore negli Stati membri interessati dall'azione di esecuzione in linea con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e con la direttiva sulle clausole abusive nei contratti come emendate dalla direttiva 2019/2161 (cosiddetta Direttiva Omnibus).*

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione delle competenze conferite dai trattati in materia di mercato interno e protezione dei consumatori, ai sensi dell'art. 4 TFUE.*
- *La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114, in coerenza con l'articolo 169 TFUE; in particolare:*
  - *l'articolo 114 TFUE consente alle istituzioni UE la competenza a emanare opportuni provvedimenti che abbiano per oggetto l'istituzione e il funzionamento del mercato interno;*
  - *l'articolo 169, paragrafo 2, consente, al paragrafo 2 che gli obiettivi di promozione degli interessi dei consumatori, di garanzia di un loro elevato livello di protezione nonché del loro diritto all'informazione, all'istruzione e ad organizzarsi per salvaguardare dei propri interessi possono essere raggiunti attraverso misure adottate ai sensi dell'articolo 114 nel contesto del completamento del mercato interno.*

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

- *La proposta, pur riguardando un ambito di competenza UE non esclusiva, rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi dell'azione proposta non potrebbero essere conseguiti in misura sufficientemente adeguata dagli Stati membri e possono essere conseguiti meglio a livello dell'UE.*

*Con riferimento al credito al consumo l'instaurazione e il funzionamento di un mercato interno caratterizzato da un livello elevato di protezione dei consumatori e dalla libera prestazione dei servizi è ancora limitato da diversi ostacoli che restringono il livello dell'offerta e della domanda transfrontaliere, riducendo la concorrenza e, di conseguenza, la scelta dei consumatori.*

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

- *La proposta rispetta di massima il principio di proporzionalità in quanto si concentra per lo più su aspetti chiave del credito al consumo. Sotto questo profilo appaiono, tuttavia, alcune criticità sia con riferimento all'articolo 31 (limiti sui tassi di interesse, sul tasso annuo effettivo globale e sul costo totale del credito per il consumatore) che introduce limiti da applicare al tasso di interesse applicabile ai contratti di credito al consumo, al TAEG e/o al costo totale del credito sia con riferimento al parallelismo*

*introdotto tra le soluzioni pensate per il credito ipotecario e quelle per il credito al consumo, non sempre convincente, in quanto i due prodotti sono differenti nella sostanza e possono comportare problematiche specifiche.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva: l'evoluzione dei mercati, delle tecnologie e delle esigenze dei consumatori hanno un impatto significativo sul mercato del credito al consumo che nonostante la direttiva 2008/48/CE appare ancora fortemente frammentato e con elevati rischi soprattutto per i consumatori più vulnerabili. La proposta di revisione della direttiva sul credito al consumo si trova a svolgere un complesso bilanciamento per tenere insieme la tutela dei consumatori, l'accesso al credito e il mercato.*
- *Il progetto, già previsto nel programma di lavoro della Commissione per il 2020- COM (2020) 440 final, è urgente in quanto la crisi economica generata dalla pandemia COVID 19 ha reso più critiche le sfide nel mercato del credito al consumo.*

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all' interesse nazionale, tenuto conto degli articoli art. 3 e 41 della Costituzione intesi e della normativa nazionale in vigore sulla protezione del consumatore*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

- *Tempistica di adozione prevista: è stato costituito un gruppo di lavoro consiliare ad hoc "Working Party on Consumer Protection and Information (Consumer Credits), in acronimo WPCPI-CC, che ha iniziato le sue attività nel mese di luglio con due sedute (13 e 19 luglio) nel corso delle quali la Commissione ha illustrato la proposta e si è svolto un primo scambio di vedute tra Commissione e Stati membri. A partire dalla prossima riunione del 2 settembre si avvierà l'analisi di merito dell'articolato. Il primo blocco in esame riguarda gli articoli da 1 a 6. L'obiettivo della Presidenza Slovena è di arrivare a concludere l'esame del testo nel semestre.*  
*Diversamente dal passato la fase ascendente della proposta di direttiva sul credito al consumo è valutata nella filiera consumatori.*
- *Principali elementi di criticità che possono richiedere eventuali modifiche di drafting e/o merito (si segnala che le seguenti valutazioni sembrerebbero di massima coincidenti con quelle della maggior parte degli altri Stati membri, considerati i primi scambi di opinioni sul testo complessivo della proposta di revisione della Direttiva sul credito al consumo nelle riunioni del WPCPI-CC del 16 e 19 luglio):*
  - *L'allargamento del perimetro di applicazione al crowdfunding (art. 2) può creare difficoltà, in termini di vigilanza (art. 37), quando il crowdfunding è fornito da piattaforme di prestito peer-to-peer, poiché l'attività posta in essere dalla piattaforma non consiste nella concessione del credito stesso, ma solo*

*nell'agevolarne la concessione; pertanto dovrebbe essere attentamente valutato se e come gli obblighi previsti dalla Direttiva per i finanziatori siano appropriati e proporzionati rispetto all'attività svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding.*

- *Un irrigidimento eccessivo della valutazione del merito creditizio (artt. 18, 19) o la previsione di massimali sui tassi di interesse (art. 31) potrebbe distorcere il libero gioco del mercato e tradursi, in definitiva, in una restrizione delle condizioni di accesso al credito, soprattutto per i consumatori vulnerabili e beneficiare, per selezione avversa, nuovi creditori più aggressivi che agiscono con modalità non conformi alla normativa a tutela dei consumatori.*
- *Il parallelismo tra le soluzioni pensate per il credito ipotecario e quelle per il credito al consumo (in particolare per gli artt. 12, 13, 14, 18, 31,33, 34, 35, 41) può apparire non del tutto convincente, in quanto i due prodotti sono differenti nella sostanza e possono comportare problematiche specifiche. La proporzionalità dovrebbe essere preservata per evitare distorsioni ed effetti indesiderati sul mercato.*
- *Andrebbe chiarita la finalità specifica delle Informazioni generali (art. 9), nonché di alcuni passaggi della disciplina del Rimborso Anticipato (art. 29).*

*In particolare, si segnala la potenziale significativa criticità dell'articolo 29 per il suo collegamento alla sentenza della Corte di Giustizia sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 "Lexitor". Fino alla sentenza Lexitor in caso di estensione anticipata del credito, il consumatore aveva diritto al rimborso delle sole spese cosiddette ricorrenti (recurring) e non anche alle spese fisse (upfront). La sentenza Lexitor ha stabilito che il rimborso anticipato deve essere calcolato su tutti i costi del finanziamento (recurring e upfront). In Italia (e presumibilmente in altri Stati membri) questo ha determinato un forte contenzioso, con richiesta di integrazione dei rimborsi anticipati da parte dei consumatori, con un potenziale effetto fallimento sui piccoli finanziatori. La sentenza Lexitor è stata accompagnata da un ampio dibattito ed è stata interpretata in modo divergente o come sentenza innovativa (da parte di chi ritiene che le vigenti norme UE non contengono indicazioni su cui costruire il dispositivo della decisione giudiziale) che, pertanto, si debba applicare ex nunc o come sentenza meramente interpretativa che, pertanto, andrebbe applicata ex tunc. Come noto, l'effetto della sentenza è stato dirompente nell'ordinamento italiano e per porre fine al contenzioso, in sede di conversione del decreto legge sostegni bis (Legge n. 106 del 23 luglio 2021, GU n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord.. Testo coordinato G.U. n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord.) è stata inserita una norma che adegua la legislazione interna alla sentenza, chiarendo che i principi che questa pone si applicano ai contratti futuri. Con riferimento all'art. 29 della proposta di direttiva appare importante chiarire che, con la revisione, si*



*inseriranno i criteri della sentenza Lexitor, come elementi innovativi. A riguardo, non sembrerebbe del tutto adeguata l'attuale formulazione dell'ultimo periodo del paragrafo 1 "nel calcolare tale riduzione vengono presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore". Andrebbero escluse, inoltre, in analogia con l'articolo 11-octies introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 nel decreto legge sostegni bis, le imposte dai costi compresi nel costo totale del credito, rispetto alle quali il finanziatore agisce come mero sostituto di imposta. Andrebbe inoltre chiarito se i costi di intermediazione siano inclusi o esclusi dell'espressione sopra menzionata.*

- *Pur apprezzando l'intento dichiarato di semplificare gli obblighi di informativa, le soluzioni proposte potrebbero avere al riguardo un'efficacia limitata. Inoltre, sembra che ci sia spazio per rafforzare la funzione dell'informazione precontrattuale (art. 10) come strumento di empowerment dei consumatori, ad es. in termini di scelte consapevoli e ponderate. Attualmente, la direttiva 2008/48/CE prevede un termine di consegna delle informazioni precontrattuali non chiaramente definito, in tempo utile, che nella prassi attuativa potrebbe potenzialmente esporsi all'eventualità che gli intermediari consegnino tali informazioni al momento della stipula del contratto, annullandone, di fatto, la finalità, che è quella di permettere al consumatore di comparare diverse opzioni di finanziamento. La soluzione introdotta nella proposta di nuova direttiva non appare risolutiva: pur prevedendo che le informazioni precontrattuali debbano essere fornite al consumatore almeno un giorno prima, in caso di mancata consegna nei termini, la sola conseguenza riguarda l'obbligo per il finanziatore di ricordare al consumatore che ha il diritto di recesso.*
- *Si ritengono opportuni riunioni di coordinamento con amministrazioni/istituzioni interessate (Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e delle Finanze), gruppi di lavoro con gli attori di settore, finanziatori professionisti e consumatori.*

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

- *Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.*

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

- *Con riferimento agli effetti sull'ordinamento nazionale si rimanda all'unità Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012. Tuttavia, anche sotto il profilo dell'impatto sull'ordinamento nazionale appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.*

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

- *La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).*

#### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

- *Oneri finanziari e amministrativi, attualmente non quantificabili, necessari per estendere l'attuale sistema di vigilanza di Banca d'Italia ai finanziatori non professionali, come le piattaforme peer to peer di credito tramite crowdfunding, nell'ipotesi che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva di cui all'art. 2 e l'articolo 37 (abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi) mantengano l'attuale formulazione, considerata la forte frammentazione dell'ampio universo dei creditori di natura non bancaria.*
- *Possibili oneri potrebbero derivare dalla previsione di servizi di consulenza sul debito ove in sede attuativa si prevedesse un coinvolgimento di soggetti pubblici nella realizzazione di tali servizi.*

#### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

- *L'impatto in termini di maggior consapevolezza e rafforzamento dei consumatori, in base all'esito della valutazione dei servizi della Commissione, appare positivo. È da considerarsi con favore la valorizzazione dell'educazione finanziaria (articolo 34), già sviluppata a livello nazionale. Inoltre occorrerà fin d'ora approfondire a livello nazionale le migliori modalità attuative degli articoli della proposta di direttiva dedicati al raggiungimento di questo obiettivo: l'articolo 32 (norme di comportamento da rispettare quando si concedono crediti ai consumatori) e l'articolo 33 (requisiti di conoscenza e competenza per il personale) che intervengono sul miglioramento professionale dei finanziatori e l'articolo 36 (servizi di consulenza sul debito) che intervengono sulla capacità dei consumatori. In particolare i servizi di consulenza sul debito, ossia i servizi di assistenza personalizzata di natura tecnica, giuridica o psicologica fornita da operatori professionali indipendenti a consumatori che incontrano o possono incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari, diventano obbligatori e per l'Italia, diversamente dagli altri Stati membri, rappresentano una assoluta novità.*
- *Si segnala che lo strumento di analisi multicriteri utilizzato nell'ambito della valutazione di impatto dai servizi della Commissione che accompagna la proposta di Direttiva non ha stimato i costi specifici per i finanziatori non bancari né i benefici per i consumatori derivanti dalle attività dei finanziatori non bancari. Questi attori spesso sono meno regolamentati delle banche e offrono prodotti non coperti dalla direttiva che possono essere rischiosi per i consumatori. Per tali motivi i risultati dell'analisi andrebbero interpretati con prudenza – Si confronti la sezione 7.2 "Efficiency: impacts on businesses and consumers" dell'Impact Assessment Report, SWD (2021) 170 final.*

*Questa annotazione riportata nel documento di valutazione di impatto nel mostrare la complessità dell'indagine sul settore dei finanziatori non professionali, caratterizzato da una elevata frammentazione, fa emergere la difficoltà di attivazione e i relativi oneri finanziari e amministrativi, a livello nazionale, di un efficace sistema di vigilanza che li ricomprenda.*

## **Altro**

- *La relazione tiene conto delle osservazioni di Banca di Italia*
- *Si precisa che la proposta nella sua versione originale è suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali dell'Unione Europea e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le amministrazioni (Banca di Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze) e le parti interessate, lato consumatori e lato finanziatori, con particolare riguardo ai profili critici segnalati nel quadro B sezione 3 della presente relazione su cui si fa riserva di trasmettere successivi aggiornamenti.*



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

|   |
|---|
| <b>Oggetto dell'atto:</b><br>Proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa ai crediti al consumo  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Codice della proposta:</b> COM(2021) 347 del 30/06/2021</li><li>– <b>Codice interistituzionale:</b> 2021/0171(COD)</li><li>– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero dello Sviluppo Economico per gli aspetti di diretto interesse consumeristico e Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti creditizi e di contesto normativo nazionale bancario e finanziario</li></ul> |

| <b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b><br>(articolo e paragrafo) | <b>Norma nazionale vigente</b><br>(norma primaria e secondaria)<br><b>DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141</b><br>Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle Finanze, Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011, n. 117. | <b>Commento</b><br>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|--|---|--|
| Art. 1   | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / intestazione capo II del titolo VI del D.lgs. n. 385 del 1993   | Modifica norma primaria – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 2 (1), primo sottoparagrafo   | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 385 del 1993   | Modifica norma primaria – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 2 (1), secondo sottoparagrafo   | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 122, comma 1, del D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi (collegata  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | all'estensione dell'ambito di applicazione al crowdfunding)– no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 2 (2), punti (a), (b), (c)                | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 122, comma 1, lettere f), e), a) del D.lgs. n. 385 del 1993         | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 122, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art. 117 Cost.                                    |
| Art. 2 (2), punti (d), (e), (f), (g), (h), (i) | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 122, comma 1, lettere g), h), i), l), n) del D.lgs. n. 385 del 1993 | -  |
| -  | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 122, comma 1, lettere m) del D.lgs. n. 385 del 1993                 | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / abrogazione art. 122, comma 1, lettera m) del D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art. 117 Cost.                        |
| Art. 2 (2), punto (j)                          | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 122, comma 1, con integrazione dell'elenco delle esclusioni) del D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art. 117 Cost |
| Art. 2 (3)                                     | Art. 1, D.lgs. 21 aprile 2016, n. 72/ art. 122, comma 122, comma 1-bis   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / Art. 1 D. Lgs n. 72/2016, art. 122 del D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art. 117 Cost                                |
| Art. 2 (4)                                     | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 122, comma 1, lettera o) del D.lgs. n. 385 del 1993                 | -  |
| Art. 2 (5)                                     | -  | -  |
| Art. 2 (6)                                     |  |  |
| Art. 3 (1), punti 1, 2, 3                      | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, lettere b), f), c) del D.lgs. n. 385 del 1993         | -  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Art. 3 (1), punto 4                          | -  | Modifica norma primaria – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 3 (1), punto 5                          | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, lettera e) nonché art. 121, comma 2, D.lgs. n. 385 del 1993 | Modifica norma primaria – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 3 (1), punto 6                          | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, con integrazione dell'elenco delle definizioni) del D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost          |
| Art. 3 (1), punto 7                          | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, lettera m) nonché art. 121, comma 2, D.lgs. n. 385 del 1993 | -   |
| Art. 3 (1), punti 8, 9                       | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, con integrazione dell'elenco delle definizioni del D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost           |
| Art. 3 (1), punti 10, 11, 12                 | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, lettere g), l), h), D.lgs. n. 385 del 1993                  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, lettera g), D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art. 117 Cost |
| Art. 3 (1), punti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, con integrazione dell'elenco delle definizioni del D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost           |
| Art. 3 (1), punti 20, 21                     | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, lettere i), d), D.lgs. n. 385 del 1993                      | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, lettera d), D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art.          |

|                                    |   | 117 Cost  |
|------------------------------------|---|---|
| Art. 3 (1), punti 22, 23, 24, 25   | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, con integrazione dell'elenco delle definizioni del D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi (collegati all'introduzione dei servizi di consulenza sul debito previsto come obbligatorio, vedasi infra art. 36 nuova CCD) – no competenza ex art. 117 Cost |
| Art. 4 (1) (2)                     | -   | -   |
| Art. 5                             | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 6                             | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 7                             | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 123, D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 8 (1) (2) (3)                 | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 123, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993 | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 123, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 9                             | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 123, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 10 (1) primo sottoparagrafo   | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993 | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 10 (1) secondo sottoparagrafo | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993 | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 1, D.lgs. n. 385 del   |

|              |  |  |
|--------------|--|--|
|              |  | 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 10 (2)  | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 2, D.lgs. n. 385 del 1993                              | -  |
| Art. 10 (3)  | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 7, D.lgs. n. 385 del 1993 - D.M. 2011, n. 117, art. 5. | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, D.lgs. n. 385 del 1993) e secondaria (ai sensi art. 124, comma 7, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 10 (4)  | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, D.lgs. n. 385 del 1993) e secondaria (ai sensi art. 124, comma 7, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 10 (5)  | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, D.lgs. n. 385 del 1993) e secondaria (ai sensi art. 124, comma 7, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 10 (6)  | -  | -  |
| Art. 10 (7)  | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 3, D.lgs. n. 385 del 1993                              | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art. 117 Cost.                               |
| Art. 10 (8)  | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 4, D.lgs. n. 385 del 1993                              | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 4, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 10 (9)  | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 7, D.lgs. n. 385 del 1993.                             | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 4, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 10 (10) | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 6, D.lgs. n. 385 del 1993                              | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 6, D.lgs. n. 385 del 1993)– no competenza ex art. 117 Cost.   |



|                                     |  |   |
|-------------------------------------|--|---|
| Art. 11                             | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri amministrativi aggiuntivi – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 12                             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, comma 5, D.lgs. n. 385 del 1993                                    | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost   |
| Art. 13                             | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost   |
| Art. 14 (1) (2) (3) (4)             | -  | Eventuale modifica (facoltà non obbligo) norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost  |
| Art. 15 (1) (2)                     | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost  |
| Art. 16 (1) (2) (3)                 | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost  |
| Art. 16 (4)                         | -  | Eventuale modifica (facoltà non obbligo) norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 16 (5) (6)                     | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 17                             | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 18 (1) (2)                     | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124 bis, commi 1,2 D.lgs. n. 385 del 1993 – D.M. 117 del 2011 – art. 6. | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124 bis, commi 1,2 D.lgs. n. 385 del 1993) e norma secondaria (ai sensi art. 124 bis, comma 3 D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 18 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) | -  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 124 bis, D.lgs. n. 385 del 1993) e norma secondaria (ai sensi art.  |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
|                         |   | 124 bis, comma 3 D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 19 (1) (2) (3) (4) | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125, comma 1 D.lgs. n. 385 del 1993                                  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi (per estensione al crowdfunding) – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 19 (2)             | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 19 (3)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125, comma 3 D.lgs. n. 385 del 1993                                  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125, comma 3, D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi (per estensione al crowdfunding) – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 19 (4)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125, comma 2 D.lgs. n. 385 del 1993                                  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125, comma 2, D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi (per estensione al crowdfunding) – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 20 (1)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 bis, comma 1 D.lgs. n. 385 del 1993                              | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 bis, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 21 (1)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 bis, comma 1 D.lgs. n. 385 del 1993 – D.M. 117 del 2011, art. 8. | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 bis, comma 8, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 21 (2)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 bis, comma 4 D.lgs. n. 385 del 1993 D.M. 117 del 2011, art. 9    | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 bis, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 21 (3)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del  | Modifica norma primaria (Art. 1,  |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
|                     | 2010 / art. 125 bis, comma 1<br>D.lgs. n. 385 del 1993 – D.M. 117<br>del 2011, art. 8.             | comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 /<br>art. 125 bis, D.lgs. n. 385 del 1993)<br>– no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 22             | -  | Modifica norma primaria (Art. 1,<br>comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010) –<br>no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 23 (1) (2)     | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del<br>2010 / art. 125 bis, comma 2<br>D.lgs. n. 385 del 1993       | Modifica norma primaria (Art. 1,<br>comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 /<br>art. 125 bis, comma 5, D.lgs. n. 385<br>del 1993) – no competenza ex art.<br>117 Cost.   |
| Art. 24 (1) (2)     | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del<br>2010 / art. 125 bis, comma 4<br>D.lgs. n. 385 del 1993       | Modifica norma primaria (Art. 1,<br>comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 /<br>art. 125 bis, comma 4, D.lgs. n. 385<br>del 1993) con oneri finanziari e<br>amministrativi aggiuntivi – no<br>competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 25 (1) (2) (3) | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del<br>2010 / art. 125 octies, commi 1,<br>2 D.lgs. n. 385 del 1993 | -   |
| Art. 26 (1)         | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del<br>2010 / art. 125 ter, comma 1,<br>D.lgs. n. 385 del 1993      | Modifica norma primaria (Art. 1,<br>comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 /<br>art. 125 ter, comma 1, D.lgs. n. 385<br>del 1993) – no competenza ex art.<br>117 Cost.   |
| Art. 26 (2)         | -  | -   |
| Art. 26 (3)         | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del<br>2010 / art. 125 ter, comma 2,<br>D.lgs. n. 385 del 1993      | Modifica norma primaria (Art. 1,<br>comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 /<br>art. 125 ter, comma 2, D.lgs. n. 385<br>del 1993) – no competenza ex art.<br>117 Cost.   |
| Art. 26 (4)         | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del<br>2010 / art. 125 ter, comma 4,<br>D.lgs. n. 385 del 1993      | Modifica norma primaria (Art. 1,<br>comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 /<br>art. 125 ter, comma 4, D.lgs. n. 385<br>del 1993)– no competenza ex art.<br>117 Cost.  |
| Art. 27 (1)         | Art. 2, D.lgs. n. 141 del 2010 /<br>art. 67, comma 6, codice del<br>consumo                        | -   |
| Art. 27 (2)         | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del<br>2010 / art. 125 quinquies, D.lgs.<br>n. 385 del 1993         | Modifica norma primaria (Art. 1,<br>comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 /<br>art. 125 quinquies, D.lgs. n. 385 del<br>1993)– no competenza ex art. 117<br>Cost.   |

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| Art. 28 (1) (2)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 quater, commi 1, 2, D.lgs. n. 385 del 1993   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 quater, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 29 (1)                 | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 sexies, commi 1, 2, 3 D.lgs. n. 385 del 1993 come modificati dall'art. 11 octies del DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021. | -   |
| Art 29 (2) (6)              | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 sexies, comma 4, D.lgs. n. 385 del 1993 come modificato dall'art. 11 octies del DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021.      | -   |
| Art. 29 (3) (4)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 sexies, comma 5, D.lgs. n. 385 del 1993 come modificato dall'art. 11 octies del DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 106 del 2021       | -   |
| Art. 29 (5)                 |   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 2, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 sexies, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 30                     | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, lettera m), comma 3 del D.lgs. n. 385 del 1993 – D.M. 117 del 2021, art. 3.  | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 121, comma 1, D.lgs. n. 385 del 1993) e modifica norma secondaria (ai sensi art. 121, comma 3, D.lgs. n. 385 del 1993)– no competenza ex art. 117 Cost. |
| Art. 31 (1)                 | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 32 (1) (2) (3) (4) (5) | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Art. 33 (19 (2) (3)         | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 34 (1) (2)             | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 35 (1) (2) (3) (4) (5) | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 36                     | -   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost. – possibili oneri se in sede attuative viene conferito ruolo a soggetti pubblici nella sua attuazione. |
| Art. 37                     | Art. 106 D.lgs. n. 385 del 1993   | Modifica norma primaria (Art. 106 D.lgs. n. 385 del 1993) con oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi (anche per estensione al crowdfunding) – no competenza ex art. 117 Cost.                        |
| Art. 38                     | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 novies, del D.lgs. n. 385 del 1993               | -  |
| Art. 39 (1) (2)             | Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 septies, commi 1, 2 del D.lgs. n. 385 del 1993   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010 / art. 125 septies, commi 1, 2, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 40 (1) (2)             | Art. 141 octies, comma 1, lettera e) D. lgs. N. 206 del 2005 / Art. 128 bis, D.lgs. n. 385 del 1993 | Modifica norma primaria (art. 115, D.lgs. n. 385 del 1993) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 41                     | -   | -  |
| Art. 42                     | -   | -  |
| Art. 43 (1) (2) (3)         | -   | -  |
| Art. 44 (1) (2) (3)         | Art. 4, D.lgs. n. 141 del 2010 / Art. 144, D.lgs. n. 385 del 1993                                   | Modifica norma primaria (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.  |
| Art. 45                     | -   | -  |
| Art. 46                     | -   | -  |
| Art. 47                     | -   | Modifica norma primaria (Art. 3, D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 48                     | -   | Modifica norma primaria (Art. 3,   |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
|              |   | D.lgs. n. 141 del 2010) – no competenza ex art. 117 Cost.   |
| Art. 49      | - | -   |
| Art. 50      | - | -   |
| Allegato I   |   | Modifica norma secondaria – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Allegato II  |   | Modifica norma secondaria – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Allegato III |   | Modifica norma secondaria – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Allegato IV  |   | Modifica norma secondaria – no competenza ex art. 117 Cost. |
| Allegato V   |   | Modifica norma secondaria – no competenza ex art. 117 Cost. |

Per IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE VICARIO

*Massimo Greco*

